OGGETTO: LICENZIAMENTI PER INIDONEITA' SOPRAVVENUTA ALLA MANSIONE
BLOCCATI FINO AL 17 AGOSTO 2020

I licenziamenti per inidoneità sopravvenuta alla mansione rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 46 del d.l. n. 18/2020 (\*) – convertito in legge n. 27/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020) e modificato, dal 19 maggio scorso, dal d.l. n. 34/2120 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020) –, che, tra l'altro, vieta al datore di lavoro di recedere dal rapporto per giustificato motivo oggettivo (GMO) fino al 17 agosto 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 31, n. 30 e n. 11 del 2020).

E' quanto ritiene l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con l'acclusa nota del 24 giugno scorso.

<sup>(\*)</sup> Art. 46 (Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)

<sup>1.</sup> A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

<sup>1-</sup>bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri ne' sanzioni per il datore di lavoro.



Direzione centrale coordinamento giuridico

Ispettorato interregionale del lavoro di Milano

e p.c.

all' Ispettorato territoriale del lavoro di Genova

RIF. IIL Milano nota prot.2849 del 3 aprile 2020

Oggetto: sospensione procedure di licenziamento ex art. 46 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – ambito applicativo – licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione.

In ordine alla richiesta concernente l'oggetto, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono i seguenti chiarimenti.

La questione attiene l'esatta individuazione dell'ambito applicativo dell'art. 46 del D.L. n. 18/2020 e cioè se possa o meno essere ricompresa l'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Deve preliminarmente essere evidenziato che il legislatore ha inteso conferire alla norma un carattere generale, con la conseguenza che devono ritenersi ricomprese nel suo alveo tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604/1966.

Così anche l'ipotesi in argomento deve essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che l'inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 27243 del 26 ottobre 2018; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 13649 del 21 maggio 2019).

L'obbligo di repechage rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l'inidoneità sopravvenuta.

Pertanto, si ritiene che la disciplina prevista dagli articoli 46 e 103 del D.L. n. 18/2020 riguardi anche i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

> IL DIRETTORE CENTRALE Dott. Danilo PAPA

Firmato digitalmente da

DANILO PAPA

CN = PAPA DANILO
Piazza della Repubblica = Ispettorato Nazion della Repubblica | Ispettorato Nazion della Re 00185 RomaLavoro C = IT dcqiuridica@ispettorato.gov.it

IF/MC-GD

Direzione coordinamento giuridico

dcgiuridica@pec.ispettorato.gov.it